



**COMUNE DI MONTESE**  
**Provincia di Modena**

**REGOLAMENTO COMUNALE**

**Barbieri, Parrucchieri, Estetisti e Mestieri Affini**

## INDICE

ART. 1 – Oggetto del Regolamento	pag. 1
ART. 2 – Commissione Comunale consultiva	pag. 1
ART. 3 – Autorizzazione amministrativa	pag. 1
ART. 4 – Tipologia delle autorizzazioni	pag. 2
ART. 5 – Formalità per il rilascio delle autorizzazioni	pag. 4
ART. 6 – Requisiti soggettivi dei titolari delle attività e presenza di attività diverse	pag. 4
ART. 7 – Criteri per il rilascio e trasferimento delle autorizzazioni allo esercizio di attività di barbiere parrucchiere ed estetista indipendente	pag. 5
ART. 8 – Criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività di "estetista presso"; disciplina per le attività affini	pag. 8
ART. 9 – Idoneità igienico – sanitaria degli addetti, dei locali, delle attrezzature e dei procedimenti (definizione delle attività di estetista e dei mestieri affini)	pag. 9
ART.10 – Cessazione di attività e modifica della titolarità	pag. 11
ART. 11 – Domande di trasferimento	pag. 12
ART. 12 – Decadenza e revoca dell'autorizzazione	pag. 12
ART. 13 – Orari di apertura e chiusura degli esercizi	pag. 13
ART. 14 – Tariffe	pag. 14
ART. 15 – Comunicazione e pubblicità dei provvedimenti	pag. 14
ART. 16 – Controlli e sanzioni	pag. 14
ART. 17 – Norme transitorie e finali	pag. 15
<u>Allegato</u> – Elenco degli apparecchi elettromedicali per uso estetico	pag. 16

**ART. 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Nel Comune di Montese le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e/o donna, estetica, ivi compresi tutti gli Istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali attività siano esercitate in luogo pubblico o privato, ivi comprese le convivenze anche a titolo gratuito, nonché negli appositi reparti di alberghi diurni, hotels, ospedali, etc..... e qualunque siano le forme di impresa (individuale o societarie di persone o di capitali) che esercitano le suddette attività sono soggette ad autorizzazione amministrativa e sono disciplinate oltre che dalla Legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, n. 1142, dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1, dalla Legge Regionale 4 agosto 1992, n. 32 e dalle disposizioni del presente Regolamento.

E' esclusa qualsiasi attività connessa al settore sanitario, come regolato dal R.D. n. 1265/34 (T.U. Leggi sanitarie) e successive modificazioni ed integrazioni.

**ART. 2**  
**COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA**

Spetta alla Giunta Comunale nominare la Commissione Consultiva Comunale prevista dall'art. 2 bis della Legge 161/1963, modificata dalla Legge 1142/70.

La Commissione è presieduta dal Sindaco e da un suo delegato ed è composta:

- da tre rappresentanti della categoria artigianale;
- da tre rappresentanti dei lavoratori dipendenti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
- da un responsabile del settore igiene pubblica dell'U.S.L. competente per territorio o da un suo delegato;
- dal Comandante dei Vigili urbani;
- da un rappresentante della C.P.A. o da un delegato artigiano della categoria, residente nel Comune.

La Commissione dura in carica cinque anni.

Le riunioni sono valide con l'intervento di almeno sei componenti.

La Commissione Consultiva Comunale esprime pareri, obbligatori ma non vincolanti, relativamente a :

- a) domande di nuove autorizzazioni;
- b) domande di trasferimento;
- c) domande di modifica della tipologia dell'esercizio;
- d) inattività dell'esercizio;
- e) proposte di revoca dell'autorizzazione;
- f) modifica del Regolamento;
- g) ogni altro argomento interessante il comparto specifico che venga sottoposto dal Presidente.

### **ART. 3 AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

Chiunque intenda esercitare l'attività di barbiere, parrucchiere, estetica e mestieri affini, deve essere provvisto di autorizzazione rilasciata dal Sindaco secondo le norme del Regolamento.

E' vietato l'esercizio di queste attività in forma ambulante.

L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività predette nei limiti previsti dal Regolamento, a condizione che l'addetto o gli addetti siano in possesso delle necessarie qualificazioni professionali.

Le attività possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente purchè i locali siano separati dall'abitazione e con autonomi servizi igienici.

L'autorizzazione viene concessa in presenza dei seguenti requisiti:

- a) qualificazione professionale conseguita ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 1142/1970 e dall'art. 3 della Legge 04/01/1990 n. 1, dal titolare o dalla maggioranza dei soci operanti nell'azienda (uno in caso di due), quando si tratta di impresa artigiana, o dal Direttore, in caso di impresa non artigiana;
- b) idoneità igienico sanitaria del locale e delle attrezzature e impianti in questi esistenti, verificata secondo quanto previsto nel Regolamento d'Igiene

### **ART. 4 TIPOLOGIA DELLE AUTORIZZAZIONI**

L'autorizzazione amministrativa può essere rilasciata a una o più delle seguenti attività:

- a) **BARBIERE** – Con la terminologia "barbiere" si designano le attività per solo uomo relative al taglio di capelli, al lavaggio, all'acconciatura, alla colorazione e decolorazione degli stessi, alla rasatura della barba e a tutti gli altri servizi inerenti, compreso il trattamento di igiene del cuoio capelluto, trattamento anticaduta, applicazione di protesi, parrucche, toupet, etc. Tale termine equivale quindi a quello, già in uso, di "acconciatore maschile".
- b) **PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA** – Con la terminologia "parrucchiere per uomo e donna" si designano le attività relative al taglio dei capelli, al lavaggio all'acconciatura, alla colorazione e decolorazione degli stessi e a tutti gli altri servizi inerenti o complementari, compresa l'applicazione protesi, parrucche, toupet, trattamento estetico del capello, igiene del cuoio capelluto, trattamenti anticaduta etc...Tale terminologia equivale quindi a quella già in uso di "acconciatore femminile".

Sono escluse da entrambe le categorie di attività di cui sopra, il trapianto e l'impiantologia.

- c) **ESTETISTA** - Con la terminologia "estetista" si intendono le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

- d) **MESTIERI AFFINI** - Con la terminologia "mestieri affini" a quelli di barbiere o parrucchiere si indicano quelle attività parziali, oggi esistenti (esclusa l'estetica) inerenti l'adeguamento dell'aspetto a determinati canoni di moda e di costume, che non implicano prestazioni di carattere medico – curativo sanitario, come quello di truccatore, visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale ed estetico, pedicure estetico. Tali attività già autorizzate dovranno essere adeguate secondo quanto previsto dalla L.R. 32/92 (vedi art. 8).

Le suddette attività debbono essere svolte nei locali indicati nell'autorizzazione stessa.

Per eccezionali e comprovabili necessità legate alle condizioni dell'utente che comportino l'impossibilità fisica a recarsi presso l'esercizio, è ammessa l'esecuzione della prestazione presso la dimora dello stesso.

Si provvederà con successivo atto deliberativo di C.C. ad approvare le modalità di programmazione dell'attività di estetista nell'ambito della programmazione dello sviluppo e qualificazione dell'artigianato di servizio, come previsto al punto a) dell'art. 5 della L.R. 4/8/92 nr. 32.

## **ART. 5 FORMALITA'PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

La domanda, presentata al Sindaco, deve indicare:

- l'attività o le attività per le quali viene richiesta;
- la denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;
- la residenza del richiedente o la sede legale della ditta;
- l'ubicazione dei locali presso i quali si intende esercitare l'attività;
- la data presunta dell'inizio dell'attività.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

- planimetria dei locali da utilizzare per l'esercizio dell'attività;
- certificazione della qualificazione professionale del titolare o soci addetti, se imprese artigiane, o del direttore, se impresa non artigiana.
- nel caso il richiedente sia una società dovranno essere inoltre allegate: copia autentica dell'atto costitutivo o dello Statuto, con gli estremi di iscrizione nei registri della società presso la Cancelleria del Tribunale ovvero di registrazione presso l'Ufficio del Registro degli atti privati, nel caso di società semplice.

La domanda deve essere presentata dal titolare o dal legale rappresentante della società.

L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Sindaco, sentita la Commissione consultiva comunale e ne viene data comunicazione all'interessato a mezzo di messo comunale.

Il rifiuto deve essere congruamente motivato.

Entro 120 giorni dall'inizio dell'attività, debbono essere prodotti al competente Ufficio Comunale:

- certificato di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, o nel Registro delle ditte della Camera di Commercio;
- certificazione di idoneità igienico – sanitaria dei locali e delle attrezzature.

Ogni modifica sostanziale dei locali deve essere autorizzata dal Sindaco, sentito il parere della Commissione consultiva.

#### **ART. 6**

##### **REQUISITI DEI TITOLARI DELLA ATTIVITA' E COMPRESENZA DI ATTIVITA' DIVERSE**

Possono essere autorizzati ad esercitare uno dei tipi di attività di cui agli artt. 3 e 4 soltanto coloro che sono in possesso di relativa qualificazione, documentata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

Per ciascuna delle attività contemplate nel presente regolamento, può essere rilasciata una sola autorizzazione ad uno stesso titolare o ad una stessa società di qualsiasi tipo o forma: vale a dire che non si può essere titolari di più di un laboratorio.

Uno stesso titolare può essere autorizzato a svolgere, oltre all'attività principale, attività secondarie affini (compreso estetica), ed altresì può essere autorizzato a svolgere congiuntamente l'attività di barbiere e parrucchiere, qualora sia in possesso di entrambe le qualificazioni.

Negli esercizi di barbiere e parrucchiere per uomo e/o donna possono essere autorizzate anche attività di estetica o di mestieri affini.

In uno stesso locale è ammesso l'esercizio promiscuo delle attività di cui agli artt. 3 e 4 esercitate con autorizzazioni separate, rilasciate anche ad eventuali società infrasettoriali (a condizione quindi che costituiscano il suddetto tipo di società e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7. Non potranno essere presenti due autorizzazioni per lo stesso tipo di attività).

Ovviamente ogni titolare espletterà il servizio per il quale è qualificato con la seguente nuova dicitura:

"in uno stesso locale è ammesso l'esercizio promiscuo delle attività di cui agli artt. 3 e 4, a condizioni che vengano costituite società infrasettoriali e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7. Sarà rilasciata quindi un'unica autorizzazione a nome della Società, sulla quale verrà prevista l'attività specifica, esercitata da ogni singolo socio secondo l'abilitazione in suo possesso".

E' escluso l'esercizio congiunto delle attività di cui al presente regolamento con qualsiasi altra attività non contemplata nel presente regolamento, che non sia il commercio di "profumeria specializzata" (prodotti professionali), fatte salve le disposizioni vigenti in materia di commercio.

**ART. 7**  
**CRITERI PER IL RILASCIO ED IL TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI**  
**ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE, ESTETISTA**  
**INDIPENDENTE.**

Tutti gli attuali titolari di licenza per l'attività di barbiere e parrucchiere potranno ottenere l'autorizzazione a svolgere l'attività "unisex", qualora siano in possesso della qualificazione professionale per l'attività esercitata (il barbiere dovrà avere il CAP per parrucchiere e viceversa).

Per quanto concerne il rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio delle attività previste all'art. 3, dovranno essere rispettati i criteri e i limiti fissati per le zone A - B - C.

Zona A: Montese-Capoluogo, Salto, S.Martino, S.Giacomo, Bertocchi  
(residenti n.1951, alberghi n. 3, pensioni n. 2);

Zona B: Maserno, Iola, Castelluccio, Montespecchio  
(residenti n. 1051, alberghi n. 1, campeggi n. 1)

Zona C: Semelano, Montalto  
(residenti n. 292)

**ZONA A - Autorizzazione per l'attività di barbiere art. 4 p.a.**

Si fissa a 2 (due), il numero delle autorizzazioni concedibili.

Autorizzazione per l'attività di parrucchiere art. 4 p.a.

Si fissa a 6 (sei) il numero delle autorizzazioni concedibili (il nr. delle autorizzazioni per Montese Capoluogo non potrà superare il numero di 5).

Autorizzazione per l'attività di estetista art. 4 p.c.

Si fissa ad 1 (uno), il numero delle autorizzazioni concedibili.

Autorizzazione per l'attività di mestieri affini art. 4 p.d.

Si fissa ad 1 (uno) il numero delle autorizzazioni concedibili.

**ZONA B - Autorizzazione per l'attività di barbiere art. 4 p.a.**

Si fissa ad 1 (uno) il numero delle autorizzazioni concedibili.

Autorizzazione per l'attività di parrucchiere art. 4 p.a.

Si fissa a 2 (due) il numero delle autorizzazioni concedibili.

Autorizzazione per l'attività di estetista art. 4 p.c.

Si fissa ad 1 (uno) il numero delle autorizzazioni concedibili.

Autorizzazione per l'attività di mestieri affini art. 4 p.d.

Si fissa ad 1 (uno) il numero delle autorizzazioni concedibili.

**ZONA C - Autorizzazione per l'attività di barbiere art. 4 p.a.**

Si fissa ad 1 (uno) il numero delle autorizzazioni concedibili.

Autorizzazione per l'attività di parrucchiere art. 4 p.a.

Si fissa ad 1 (uno) il numero delle autorizzazioni concedibili.

Autorizzazione per l'attività di estetista art. 4 p.c.

Si fissa ad 1 (uno) il numero delle autorizzazioni concedibili.

Autorizzazione per l'attività di mestieri affini art. 4 p.d.

Si fissa ad 1 (uno) il numero delle autorizzazioni concedibili.

I nuovi insediamenti non potranno comunque essere ubicati muro a muro di esercizi uguali (cioè non potranno essere ubicati in locali confinanti orizzontalmente con esercizi uguali o che esplicino una delle attività principali esercitate dal nuovo esercizio proposto).

All'entrata in vigore del presente regolamento l'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 2, dà avviso al pubblico della possibilità di ottenere l'autorizzazione per l'apertura dei nuovi laboratori, fissando il termine di scadenza per la presentazione delle domande, che dovrà essere di almeno trenta giorni dalla data di uscita del comunicato al pubblico.

La scelta delle domande avverrà in base a criteri di rispondenza dell'esercizio proposto e della sua ubicazione, alle esigenze della popolazione della zona.

Il trasferimento nell'ambito della stessa zona è assoggettato unicamente alla condizione del rispetto della distanza minima di metri 100 (cento) dai preesistenti esercizi, eccezione fatta per i centri storici del capoluogo e/o delle frazioni, corrispondenti alla Zona BO del P.R.G.

E' vietato il trasferimento tra una zona e l'altra.

Il trasferimento di attività che avviene conseguentemente alla concentrazione di più licenze (per concentrazione di più licenze, deve intendersi anche la costituzione di società infrasettoriali), è concesso in qualunque zona, purchè ci sia il rispetto della distanza minima di metri 300 (trecento) da analoghi esercizi, qualora avvenga fuori dalla zona di provenienza e la collocazione proposta non sia un centro commerciale o direzionale o di distribuzione e servizi organizzati.

Nessun trasferimento potrà comunque essere autorizzato, se la nuova sede è ubicata in locale confinante con esercizio uguale, o con esercizio che esplichino uno dei tipi di attività esercitati anche dal nuovo esercizio proposto.

Per il rilascio di una nuova autorizzazione all'esercizio di attività di barbieri, parrucchieri, estetista e mestieri affini, a persone in precedenza appartenenti a società, vengono osservate integralmente le condizioni prescritte ai comma precedenti di questo articolo.

Tuttavia, a coloro che per formare una società hanno rinunciato alla propria autorizzazione restituendo il relativo documento al competente ufficio comunale, è consentito di estromettersi dalla società e di chiedere di riottenere la propria precedente autorizzazione con ubicazione nella zona di provenienza, o con trasferimento da essa: in tal caso l'autorizzazione potrà essere nuovamente rilasciata, purchè il locale prescelto risponda a tutti i necessari requisiti di legge e di regolamento (distanza da analoghi laboratori, P.R.G., igiene, etc.); viceversa, la domanda, ovviamente, non potrà essere presa in considerazione qualora il risultato dell'operazione tenda a creare una nuova autorizzazione a favore di soci che ne erano sprovvisti all'atto della formazione della società.

I trasferimenti o i nuovi insediamenti non potranno essere concessi all'interno di locali dove

è già ubicata altra uguale attività.

La misurazione della distanza fra gli esercizi dovrà effettuarsi dalle mezzerie degli ingressi più vicini, anche se secondari, seguendo il percorso pedonale più breve, l'attraversamento delle strade verrà fatto ad angolo retto, non seguendo necessariamente un attraversamento pedonale. In caso di dubbio fra due sistemi di misurazione, verrà tenuta valida la distanza minore.

Le distanze di cui sopra debbono altresì osservarsi anche in occasione di aperture di nuovi ingressi, in caso di ampliamento, o modifiche di laboratori già esistenti.

#### **ART. 8**

#### **CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI "ESTETISTA PRESSO" DISCIPLINA PER LE ATTIVITA' AFFINI**

Le attività di estetista possono essere svolte presso laboratori di barbiere e/o di parrucchiere, palestre ed altri esercizi simili. Le nuove autorizzazioni per estetica presso saranno sempre rilasciate previo accertamento dell'idoneità igienico sanitaria ed edilizia.

Le attività di "estetica presso" non potranno avere un ingresso indipendente diverso da quelle attività principale.

Il titolare di un laboratorio di barbiere e/o parrucchiere può svolgere anche nel proprio locale, attività di estetica, qualora posseda i prescritti requisiti, fermo restando che tale attività si intenda secondaria ed aggiuntiva a quella principale (potrà essere pertanto chiesta "l'aggiunta della voce relativa all'attività di ....."), l'attività secondaria potrà cessare, ma non potrà essere disgiunta da quella principale per trasferimento o subingresso.

E' comunque vietata la trasformazione di un laboratorio di barbiere e/o parrucchiere per uomo e/o donna con attività secondaria mediante rinuncia dell'autorizzazione di barbiere e/o parrucchiere.

Non è ammesso il subentro delle attività affini, siano esse presso o indipendenti.

E' autorizzabile la trasformazione delle autorizzazioni per mestieri affini in autorizzazioni per l'attività di estetica, qualora il titolare abbia conseguito idonea qualifica professionale. In tal caso, però, sarà mantenuto l'attuale assetto (cioè se svolto presso), continueranno in tal senso e viceversa, per chi esercita in forma indipendente.

I titolari di autorizzazioni per attività affini potranno continuare fino al conseguimento della qualificazione per attività di estetista.

**ART. 9**  
**IDONEITA' IGIENICO SANITARIA DEGLI ADDETTI, DEI LOCALI, DELLE**  
**ATTREZZATURE E DEI PROCEDIMENTI**

9.1 - Definizione dell'attività di estetica e mestieri affini

L'attività di estetica comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Tale attività può essere svolta con l'attuazioni di tecniche manuali, con l'utilizzo degli apparecchi elettromedicali per uso estetico (vedi elenco allegato), e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 713/86.

Le attività affini sono quelle relative a prestazioni parziali (es. manicure, pedicure, visagista, massaggiatore etc.), che esercitano specifici trattamenti in relazione all'autorizzazione in loro possesso.

Rivestono invece carattere sanitario e sono assoggettati alla disciplina dell'art. 194 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.01.1934 n. 1265 e successive modificazioni, le prestazioni dirette, in linea specifica ed esclusiva, a finalità di carattere terapeutico.

9.2 - Requisiti igienici dei locali

Spetta al Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. l'accertamento dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature, dell'arredamento e dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati nell'esercizio secondo le norme seguenti:

- a) per le nuove autorizzazioni e per il trasferimento in altri locali gli spazi minimi necessari sono così fissati:
  - altezza non inferiore a ml. 2,70;
  - superficie non inferiore a mq. 9 per un solo posto di lavoro;
  - mq. 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo, ad esclusione del centro storico;
- b) i locali devono essere dotati di superficie finestrata (ivi compreso le porte di ingresso) non inferiore a 1/8 di quella del pavimento. In mancanza di finestre, sulle porte di ingresso deve essere assicurata una superficie di aerazione di mediante vasistas;
- c) i pavimenti e le pareti fino all'altezza di ml. 2 devono essere rivestiti di materiale lavabile che consenta completa pulizia e disinfezione;
- d) i posti di lavoro per taglio di barba (all'interno dei laboratori di acconciatore maschile), devono essere dotati di lavandino ed acqua calda e fredda con le caratteristiche di potabilità. Tali lavandini devono essere dotati di adatto sistema di smaltimento delle acque di rifiuto, che devono essere addotte in fognature e di posti appositamente destinati al lavaggio delle teste, all'interno dei laboratori di barbiere parrucchiere, così pure per l'estetica si rende necessario predisporre un posto di lavoro munito di lavandino ed avente le caratteristiche di cui sopra;
- e) ove si usino solventi volatili ed infiammabili deve essere disponibile un locale o un armadio separato per la detenzione dei medesimi prodotti. I locali dell'esercizio devono essere suscettibili di un rapido ricambio di aria, se necessario mediante aerazione e ventilazione forzata;
- f) ogni esercizio deve essere dotato di un servizio igienico, aerato direttamente dall'esterno o mediante apparecchi di aerazione forzata, con pavimenti e pareti rivestite di materiale lavabile fino ad almeno ml. 2 di altezza. Il servizio igienico, qualora si apra direttamente nei locali di lavoro, deve essere dotato di antilatrina. Il servizio

igienico deve inoltre essere dotato di asciugamani a perdere.

#### 9.3 - Arredamento, attrezzature e suppellettili

Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione. I sedili devono essere rivestiti di materiale lavabile e disinfettabile.

Gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in qualità sufficiente, onde poter essere cambiata per ogni servizio; rasoi, forbici, pennello, spazzole, pettini proporzionati all'importanza dell'esercizio ed al numero di lavoranti; di contenitore per la biancheria sporca, di un altro contenitore per la raccolta dell'immondizia; di una cassetta di pronto soccorso contenente disinfettante, emostatici e cerotti.

#### 9.4 - Conduzione igienica dell'attività

Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente.

I locali devono essere mantenuti nella massima pulizia e devono essere periodicamente disinfettati.

Le spazzole, i pettini, i rasoi, le forbici e gli altri ferri taglienti ad uso individuale, devono essere lavati e disinfettati dopo ogni servizio.

Gli asciugamani e la biancheria devono essere ricambiati per ogni cliente.

Tinture, fissative ed altre sostanze impiegate non devono contenere sostanze nocive alla salute e, per le tinture, esse dovranno corrispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 18/06/1976 e successive modificazioni.

L'applicazione dei solventi o di altri prodotti volatili le cui esalazioni possono risultare nocive o fastidiose, deve essere seguita da rapida e abbondante aerazione dei locali; durante l'applicazione di liquidi o sostanze infiammabili, si deve evitare che siano accese fiamme libere o che si fumi nell'ambiente.

E' proibito l'uso di piumini per l'applicazione di talco o di altre sostanze in polvere se non ad uso individuale.

Il titolare dell'esercizio è tenuto a segnalare al servizio di igiene pubblica dell' U.S.L. casi anche sospetti di tigna o di pediculosi, dei quali sia venuta a conoscenza nell'esercizio della sua attività nonché di danni derivati o riferiti all'uso di tinture o di altri prodotti impiegati nell'esercizio.

#### 9.4 - Igiene del personale

Il personale deve osservare costantemente le norme di pulizia ed igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie. Colui che occasionalmente è affetto da lesioni infettive alle mani deve astenersi da attività che lo mettano a diretto contatto con la cute del cliente, oppure deve usare guanti a perdere.

Il personale in attività deve indossare un indumento da lavoro sempre in perfetto stato di pulizia.

### **ART. 10**

#### **CESSAZIONE DI ATTIVITA' E MODIFICA DELLA TITOLARITA'**

##### Cessazione

Entro 6 mesi dalla cessazione di attività il titolare deve restituire all'Ufficio Comunale

competente l'autorizzazione a suo tempo rilasciatagli.

In difetto di quanto sopra l'autorizzazione deve intendersi revocata salvo proroghe da concedersi a richiesta presentata nei termini, con provvedimento del Sindaco, sentita la Commissione Consultiva.

#### Sostituzione di titolarità

- a) per subingresso - Nel caso in cui il richiedente, in possesso della qualificazione professionale, subentri in una attività esistente e regolarmente autorizzata, questi potrà ottenere dal Sindaco una nuova autorizzazione, allegando alla domanda copia del contratto di cessione dell'azienda, debitamente registrata all'Ufficio del Registro degli Atti Privati e l'autorizzazione in atto. Gli aventi diritto al mantenimento dell'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane ai sensi del 3<sup>a</sup> comma dell'art. 5 della Legge 08/08/1985, n. 443, possono divenire titolari dell'autorizzazione purchè l'attività venga svolta da personale qualificato.
- b) successioni per causa di morte - In caso di decesso del titolare gli eredi che ne intendono proseguire l'attività devono presentare domanda a termini del primo e secondo comma del precedente art. 9, unitamente al certificato di avvenuta denuncia di successione, entro un anno dalla morte del titolare. Tuttavia gli aventi diritto possono richiedere l'intestazione dell'autorizzazione per un quinquennio anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale, purchè venga comprovato che l'attività è esercitata da persona qualificata.  
Decorso il quinquennio l'autorizzazione decade di diritto, salvo che uno degli eredi non comprovi il possesso di tutti i requisiti previsti dal primo comma del presente articolo.

### **ART. 11 DOMANDE DI TRASFERIMENTO**

Le domande tendenti ad ottenere il trasferimento delle attività di cui al presente regolamento devono essere presentate secondo le modalità prescritte dall'art. 7, e devono essere accompagnate da:

- autorizzazione in atto;
- dichiarazione di assenso del proprietario alla destinazione specifica richiesta per i locali interessati, ovvero copia del contratto di locazione dei locali stessi, da presentare dopo l'accoglimento della domanda;
- attestato di idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature e dei procedimenti, rilasciato dall'Ufficiale Sanitario.

In caso di comprovata necessità, il Sindaco, sentita la Commissione Consultiva comunale, può autorizzare il trasferimento dell'attività in altri locali, nella medesima zona, derogando soltanto dalla distanza minima con altri esercizi, che comunque non potrà essere inferiore alla metà di quella prevista.

### **ART. 12 DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'autorizzazione di cui al precedente art. 3 decade in caso di perdita da parte del titolare dei

requisiti soggettivi previsti nel medesimo articolo. E' fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 12 del presente regolamento e dall'art. 10, comma secondo, della Legge 25/07/1956, n. 860.

L'autorizzazione viene revocata nei seguenti casi:

- sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui all'art. 6;
- mancata attivazione dell'esercizio entro tre mesi dalla data di comunicazione di accoglimento della domanda;
- sospensione, non autorizzata, dell'attività per oltre trenta giorni.

Il Sindaco può, per comprovate ragioni di necessità, prorogare di tre mesi il termine di attivazione dell'esercizio così come può concedere, sempre per ragioni di necessità, la sospensione dell'attività fino a tre mesi, eventualmente prorogabile ad un massimo di mesi sei.

In caso di cessazione dell'attività, il titolare è tenuto a riconsegnare al Comune il documento di autorizzazione.

Durante il periodo di sospensione autorizzata dell'attività, il documento di autorizzazione deve essere depositato presso il Comune.

Ai fini di un controllo più valido di quanto previsto ai precedenti commi, è fatto obbligo alla C.C.I.A. ed al Comune di comunicarsi vicendevolmente ogni caso di avvenuta cessazione dell'attività.

### **ART. 13 ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI**

Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di barbiere e/o parrucchiere per signora, estetista ed affini, sono adottati con ordinanza del Sindaco, su proposta della organizzazioni di categoria, sentita la Commissione Consultiva di cui all'art. 2.

E' obbligatoria l'esposizione al pubblico degli orari di cui sopra, in modo ben visibile dall'esterno del laboratorio.

Nel caso di compresenza di attività diverse in unico locale o in locali con ingresso comune, i titolari delle autorizzazioni debbono scegliere un unico tipo di orario fra quelli autorizzati per le diverse attività, ed esporlo al pubblico a norma del comma precedente.

Le attività "presso", dovranno seguire l'orario dell'attività principale, comprese quelle autorizzate presso esercizi commerciali, che dovranno seguire l'orario dell'esercizio commerciale stesso.

**ART. 14  
TARIFFE**

E' fatto obbligo ai titolari di autorizzazioni disciplinate dal presente regolamento, di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico, le tariffe delle prestazioni praticate nell'esercizio.

**ART. 15  
COMUNICAZIONE E PUBBLICITA' DEI PROVVEDIMENTI**

I provvedimenti del Sindaco, oltre ad essere comunicati per iscritto agli interessati, sono pubblicati all'Albo Pretorio per un periodo di 10 gg.

I dinieghi in materia di autorizzazioni devono essere motivati e notificati ai richiedenti entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

**ART. 16  
CONTROLLI E SANZIONI**

Gli agenti della polizia municipale, della forza pubblica e degli altri corpi, ed istituzioni incaricati dalla vigilanza della attività previste da presente regolamento, sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli in tutti i locali, anche presso il domicilio dell'esercente in cui si svolgono le attività previste nel presente regolamento.

Le sanzioni sono quelle contemplate dalle diverse leggi e regolamenti comunali in materia.

In caso di esercizio senza autorizzazione, il Sindaco ne ordina la cessazione e dispone l'esecuzione forzata del provvedimento, in caso di mancata ottemperanza.

L'autorizzazione può essere sospesa per violazioni delle disposizioni vigenti in materia.

L'autorizzazione viene revocata quando vengono meno i requisiti soggettivi ed oggettivi che ne hanno determinato il rilascio. E' dichiarata decaduta l'autorizzazione quando il titolare non dia inizio all'attività entro 3 mesi da suo rilascio, o la sospenda per uguale periodo senza il preventivo benestare dell'autorità comunale, o non venga presentata nei termini, la documentazione richiesta.

La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute, non comporta la decadenza dell'autorizzazione.

**ART. 17  
NORME TRANSITORIE E FINALI**

I titolari delle autorizzazioni all'esercizio di barbiere o parrucchiere per signora che abbiano conseguito una diversa qualificazione, ed intendono trasformare l'autorizzazione di cui sono titolari in altre con tipologia corrispondente alla nuova qualificazione ottenuta,

dovranno presentare istanza di conversione dell'autorizzazione interessata, ai competenti uffici comunali.

L'assegnazione delle nuove tipologie verrà stabilita dal Sindaco, sentita la Commissione Consultiva comunale.

Nell'assegnazione delle nuove tipologie, si deroga alle norme relative alle distanze ed alle dimensioni dei locali.

Coloro che alla data di entrata in vigore del presente nuovo regolamento, sono titolari di autorizzazione per "attività affine, presso o indipendente", oppure hanno in corso la domanda per il rilascio di dette autorizzazioni, potranno, qualora siano in possesso del certificato di qualificazione, chiedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento, di ottenere l'autorizzazione per l'attività di "estetista presso" o "estetista indipendente", in deroga alle norme sulle distanze, restituendo l'attuale documento-autorizzazione (ovviamente, in caso di contemporaneo trasferimento dell'attività, saranno tenuti ad osservare le norme sui trasferimenti per attività di "estetista presso" o "estetista indipendente").

Resta inteso, comunque, che le "affini presso" e/o "estetista presso", non potranno essere trasformate in attività indipendente.

## ELENCO DEGLI APPARECCHI ELETTROMEDICALI PER USO ESTETICO

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato, stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni);
- Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA;
- Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni, con aspirazione non superiore ad una atmosfera, e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro;
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera;
- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità;
- Apparecchi per massaggi elettrici solo per oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole;
- Lampade abbronzanti a raggi UV – A;
- Lampade al quarzo, con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR);
- Apparecchi per massaggio ad aria, con pressione non superiore ad una atmosfera;
- Apparecchi con massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera;
- Scaldacera per cerette;
- Rulli elettrici e manuali;
- Vibratori elettrici oscillanti;
- Attrezzi per ginnastica estetica;
- Attrezzature per manicure e pedicure;
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale;
- Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure, e applicazione in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera;
- Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti;
- Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti;
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza);
- Apparecchi per ionoforesi estetica, con intensità massima sulla placca di 1 mA per ogni

10 centimetri quadrati;

- Depilatori elettrici ed elettronici;
- Apparecchi per massaggi subacquei;
- Apparecchi per presso-massaggio;
- Elettrostimolatore ad impulsi;
- Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera;
- Laser estetico;
- Sauna.